



Copia conforme all'originale

ORDINANZA
N. 325 del 21-10-2022

Oggetto: DIVIETO DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ E DELLA QUIETE PUBBLICA NELLE AREE INTERCORRENTI FRA VIA VALLE DEL MENAGO, VIA CAMPAGNE, VIA SAN GIOVANNI BATTISTA, VIA CROSARE FINO AL 31/01/2023

IL SINDACO

Premesso che la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, all’art. 21 vieta:

- l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;
- nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;
- sparare da distanza inferiore a 150 metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di:
 - immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro;
 - di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali;
 - di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;

Dato atto che nella porzione ovest del territorio comunale le aree sopra descritte sono caratterizzate da urbanizzazione sparsa e da numerosi insediamenti ed elementi, per i quali vige il divieto di caccia con armi da fuoco sopra richiamato, tra cui: sedi stradali (Via Valle del Menago, Via Campagne, Via Crosare, Via dei Peagni, Via dei Restei, Via Saccavezza, Via Malagnina, Via S. Giovanni), centri abitati (Località Campagne), abitazioni isolate, allevamenti e ricoveri per animali, giardini, aree verdi pubbliche (Parco “Valle del Menago”) e private, attività sportive (impianto di tiro con l’arco, di motocross, di pesca sportiva, di aeromodellismo), aree archeologiche (vincolo archeologico “Saccavezza”);

Verificato che:

- nelle porzioni residue, ricadenti nell'area in oggetto, in cui è consentito l'accesso venatorio, risulta un'elevata consistenza di fauna selvatica, soprattutto ai margini del Parco "Valle del Menago", che costituirà una forte attrattiva per i cacciatori e una probabile eccessiva concentrazione degli stessi, con possibili problematiche legate alla sicurezza delle persone;
- nell'insieme delle aree suddette, la non applicazione puntuale del divieto di cui sopra, porterebbe ad esercitare la cosiddetta "caccia libera in forma vagante" nelle superfici residue disponibili tra una zona di rispetto e l'altra;
- nelle aree in oggetto non sussistono le distanze e le condizioni tali da consentire il rispetto della quiete pubblica, perché l'esercizio venatorio con armi da fuoco provoca il superamento, ancorché in istanti singoli, dei limiti di inquinamento acustico;

Considerato che l'attività venatoria, nelle aree limitrofe ai centri abitati, a insediamenti umani, a parchi pubblici e ad attività sportive è, inoltre, causa di pericolo per la pubblica incolumità, con rischio di incidenti e danni fisici alle persone che frequentano tali aree, nonché di molestia alla cittadinanza per l'emissione del rumore;

Constatato il diffuso allarme sociale per il concreto pericolo per la pubblica e privata incolumità, nonché il potenziale pericolo per l'ordine pubblico per la possibilità di alterchi e contrasti tra gli esercenti l'attività venatoria e la cittadinanza;

Ritenuto necessario intervenire con un provvedimento specifico che, partendo dai presupposti di legge, sia volto a prevenire e reprimere tutti i comportamenti lesivi della pubblica incolumità e della pubblica quiete;

Ritenuto di dover provvedere in merito al fine di eliminare potenziali pericoli di incidenti e danni a persone e a cose, per tutelare la salute, la quiete pubblica ed il benessere animale;

Richiamato il divieto di legge per una distanza di almeno 150 m dai seguenti insediamenti:

- centri abitati ed edifici isolati adibiti ad abitazione e posto di lavoro;
- strade pubbliche o private ad uso pubblico, con esclusione delle sole poderali ed interpoderali;
- allevamenti animali, nonché stabbi e recinti a ricovero e/o alimentazione animali;

e all'interno di:

- aree a verde pubblico o private;
- aree archeologiche ed aree destinate ad attività sportive;

Constatato che l'apposizione di un divieto nelle zone intercluse a quelle suddette non pregiudica l'esercizio dell'attività venatoria sul territorio comunale, rimanendo ampie superfici in cui tale attività è esercitabile in forma libera itinerante;

Visti i seguenti atti e documenti:

- l'art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- la Legge del 11/02/1992 n. 157 e s.m.i. "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", in particolare gli artt. 21-31;
- gli artt. 614-635-636-650-703 del Codice Penale;
- il R.D. del 27/07/1934 n. 1265 e s.m.i. "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie";

- la Legge del 26/10/1995 n. 447 e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la Deliberazione di C.C. n. 51 del 25/10/2018 di Approvazione del piano di classificazione acustica comunale;
- gli art. 50-54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali", sui poteri attribuiti al Sindaco per emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti in materia di ordine pubblico, sanità ed igiene;

ORDINA

con validità immediata dalla pubblicazione del presente provvedimento e fino alla data del 31/01/2023, il divieto di esercizio dell'attività venatoria con l'uso di armi da fuoco all'interno dell'area ricadente tra la Via Valle del Menago, Via Campagne, Via San Giovanni Battista, Via Crosare, nonché a 150 m dai limiti della stessa – dove applicabile - come meglio evidenziato e delimitato nell'allegata planimetria (All. SUB A), la quale forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

AVVERTE che

- la violazione alla presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per ogni accertamento dall'art. 31 della Legge del 11/02/1992 n. 157 e s.m.i., oltre alle spese di notifica, nonché l'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale, fatti salvi più gravi reati;
- a carico dei contravventori si procederà a norma di legge attraverso l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

DISPONE che

- copia della presente ordinanza venga pubblicata, per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio online del Comune di Bovolone;
- la Polizia Locale, la Polizia Provinciale, l'Azienda ULSS 9, il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri e gli altri Agenti delle Forze dell'Ordine, ognuno per le proprie competenze, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e dell'applicazione delle sanzioni da essa previste;
- copia di tale provvedimento sia trasmesso, per conoscenza e per quanto di rispettiva competenza e i controlli del caso, ai soggetti sotto elencati a mezzo PEC:
 - Servizio Intercomunale di Polizia Locale Media Pianura Veronese di Bovolone;
 - Corpo di Polizia Provinciale di Verona;
 - Comando Stazione Carabinieri di Bovolone;
 - Regione Veneto U.O. Coordinamento gestione ittica e faunistico venatoria di Verona;
 - Azienda ULSS 9 Scaligera;
 - Prefettura di Verona;
 - Ambito Territoriale di Caccia ATC VR 05;
 - Associazioni Venatorie Regionali;
- la Polizia Locale è incaricata della verifica dell'ottemperanza del presente provvedimento;

INFORMA che

avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. per il Veneto o, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini, rispettivamente, di 60 giorni e di 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento medesimo.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuali allegati indicati nel testo

Il Sindaco
F.to Pozzani Orfeo

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)